

L'indagine si interessa di una tematica fondamentale e fortemente dibattuta della materia del diritto del lavoro – quella del rapporto tra ordinamento statale e intersindacale – ma adottando una prospettiva di analisi innovativa e originale. La tematica della comunicazione tra i due ordinamenti è, infatti, affrontata non nella tradizionale declinazione “patologica” (il conflitto giudiziario), ma rispetto alla fase genetica, forse generativa, di questo incontro e dall'angolo visuale di un peculiare attore, quello del consulente del lavoro. L'idea di fondo, coerente con i processi di trasformazione del diritto del lavoro, è che il mercato del lavoro richieda oggi figure capaci di far dialogare in modo corretto i due ordinamenti, sin dall'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A questo proposito, l'Autore individua nel consulente del lavoro la figura che per ruolo e collocazione nel sistema giuridico si presta particolarmente alla funzione di “connettore” tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale. L'ipotesi di partenza si concentra su un'analisi che interessa dapprima la professione del consulente del lavoro e la sua evoluzione, per poi soffermarsi specificamente sul suo ruolo nel sistema delle relazioni industriali, non prima però, di aver dato conto in termini sistematici del rapporto tra fonti autonome e fonti eteronome all'interno dell'ordinamento nazionale. È ad esito di tale articolato percorso argomentativo, che si compone dell'analisi delle normative vigenti e di analisi empiriche, che l'Autore arriva a delineare, nelle conclusioni, le prospettive di un rinnovato collegamento tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale attraverso l'attività del consulente del lavoro.

Giovanni Pigliararmi è dottore di ricerca in *Formazione della persona e mercato del lavoro* (Università degli Studi di Bergamo) e assegnista di ricerca presso il Centro Studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro) dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dal 2017 al 2019 è stato responsabile del Centro Studi dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

ISBN 978-88-31940-37-5



9 788831 940375


Euro 15,00

La funzione del consulente del lavoro

La funzione del consulente del lavoro

Nuove prospettive di raccordo
tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale

Giovanni Pigliararmi



ADAPT
UNIVERSITY PRESS

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT University Press nasce con l'obiettivo di comunicare e diffondere oltre i confini della Università i risultati della ricerca e la progettualità di ADAPT, l'Associazione per gli studi sul lavoro fondata nel 2000 da Marco Biagi (www.adapt.it). In questo senso ADAPT University Press opera alla stregua di una piattaforma aperta e indipendente di confronto e progettazione sui temi del lavoro e delle relazioni industriali sia in chiave di raccolta di finanziamenti per borse di studio e contratti di ricerca sia per sviluppare e condividere nuove idee attraverso studi e analisi che contribuiscano a costruire il futuro del lavoro attraverso una migliore e più costante collaborazione tra Università, imprese, professionisti, operatori del mercato del lavoro e parti sociali.

*I dipinti di Piet Mondrian segnalano all'occhio esperto una complessità che smentisce la loro apparente banalità. Il continuo intrecciarsi di linee geometriche e di colori primari sono in effetti il risultato di una continua ricerca di sintesi ed equilibrio. Mondrian scompone gradualmente i suoi soggetti per arrivare a coglierne quella armonia matematica che è alla base della perfezione. Con la **Composition with Yellow, Blue and Red** - il dipinto di **Mondrian** liberamente riprodotto da Lavinia Serrani nella copertina del volume - si intende pertanto rappresentare il senso complessivo del lavoro monografico di Giovanni Pigliararmi che è teso ad analizzare la moderna funzione del consulente del lavoro. Una figura da molti ritenuta subalterna e che, tuttavia, assume oggi un ruolo di particolare centralità nell'equilibrio complessivo dell'ordinamento giuridico posto dal diritto del lavoro soprattutto nella prospettiva di una rinnovata e auspicata comunicazione con l'ordinamento intersindacale e i prodotti della contrattazione collettiva ben prima dunque che questa comunicazione si realizzi nel contenzioso giudiziale secondo la tradizionale teorizzazione di Gino Giugni.*

ISBN 978-88-31940-37-5

Copyright © ADAPT University Press, 2020

I volumi ADAPT University Press che non sono diffusi in modalità openaccess sono acquistabili online sul sito di www.amazon.it o attraverso il sito www.bollettinoadapt.it.

Per maggiori informazioni potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: aup@adapt.it.

Per essere informato sulle ultime pubblicazioni di ADAPT University Press seguici su Twitter [@ADAPT_Press](https://twitter.com/ADAPT_Press).

La funzione del consulente del lavoro

Nuove prospettive di raccordo
tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale

Giovanni Pigliararmi

A Maria

La società intera deve essere costruita in primo luogo in modo tale che il lavoro non trascini verso il basso coloro che lo eseguono.

S. WEIL, *Condition première d'un travail non servile*,
in S. WEIL, *La Condition ouvrière*, Gallimard, 1951, p. 371

«Ho deciso: farò un corso per artigiani dell'alimentazione e mi metterò in proprio.

Come si fa a trovare i soldi e a mettere in regola tre operai capaci di fare una produzione modesta, ma di altissima qualità?», chiese Feliciano.

Rispose il consulente del lavoro: «per i soldi ne parli con il commercialista, è lui l'esperto delle risorse finanziarie. Insieme farete un preventivo.

Io posso dire solo che lei può riscuotere anticipatamente 36 mensilità dell'indennità di disoccupazione o mobilità a lei spettante. Sono altri 30 milioni, cifra da non buttare via, per chi comincia l'avventurosa via del lavoro autonomo.

Comunque senta il commercialista. Per quanto riguarda invece le risorse umane, il consulente del lavoro è la persona giusta. Come tale le consiglio di assumere tre apprendisti di buona intelligenza e grande impegno. Esistono, anche se sono in tanti a dire di no.

Esistono ragazzi che purtroppo lasciano la scuola e intendono con serietà avviarsi al lavoro.

Basta cercarli, con grande pazienza. Mettendo tre bravi ragazzi lei non soltanto costruisce un laboratorio di qualità, ma consegue un risparmio retributivo e contributivo annuo di 60 milioni, cioè di 20 milioni per apprendista. E tutto questo per cinque anni, visto che la durata del tirocinio per mestieri ad alto contenuto professionale è appunto di cinque anni. Se non sbaglio, al termine del quinquennio lei avrà risparmiato 300 milioni».

L'artigiano Feliciano se ne va dal commercialista, felice di aver trovato un risparmio così consistente. Ma il commercialista non si limita al suo mestiere, vuole dare consigli di risorse umane e avverte il pastafrescaio che il tirocinio quinquennale ce l'hanno gli artigiani metalmeccanici e non gli artigiani dell'alimentazione.

«Se hai intenzione – gli dice il commercialista – di fabbricare le viti ed i dadi va bene così, se sei ancora dell'idea di fare i tortellini, allora il tuo consulente ha preso una papera».

No, Feliciano, la papera il tuo consulente non l'ha presa. Egli sa, lo sanno tutti i consulenti del lavoro, che nei settori artigiani sprovvisti di contratto collettivo (come il settore alimentare) si deve ricorrere al contratto collettivo dei metalmeccanici, il quale prevede appunto il tirocinio quinquennale. Per ultimo lo ha detto il Pretore di Novara (16/11/1990) che «in difetto di contratto alimentaristi, è corretto applicare il Ccnl metalmeccanico, quale contratto più rappresentativo del settore artigiano».

Tale prassi è stata poi formalizzata nel novarese in un accordo provinciale tra le Unioni artigiani e Cgil, Cisl e Uil. Va tranquillo, Feliciano.

V. PAOLI, *L'inquadramento del pastafrescaio*,
in V. PAOLI, *Storie di lavoro*, Artioli, 1994, pp. 110-111

INDICE

CAPITOLO 1

LA COMPLESSA COMUNICAZIONE TRA ORDINAMENTO STATUALE E ORDINAMENTO SINDACALE

1.	Posizione del problema	1
2.	Brevi cenni sulle funzioni del diritto del lavoro e sulle funzioni del consulente del lavoro.....	8
2.1.	La crisi del diritto del lavoro e il ruolo del consulente del lavoro...	17
2.2.	Le nuove frontiere del diritto del lavoro e il ruolo del consulente del lavoro.....	23
2.3.	Le nuove prospettive per il consulente del lavoro. Dagli adempimenti in materia previdenziale alla gestione della flessibilità: nuove tipologie contrattuali, lavoro non standard e attività di ricerca e selezione del personale	27
2.4.	La crisi della rappresentanza degli interessi e i riflessi sul ruolo del consulente del lavoro	30
2.5.	Concorrenza, inderogabilità e partecipazione: l'attività produttiva come "bene comune" e il ruolo del consulente del lavoro	33
3.	<i>Segue:</i> brevi cenni sul contratto collettivo come fonte del diritto del lavoro e sulle aree di intervento del consulente del lavoro.....	35
4.	Approccio metodologico, struttura e scopo dell'indagine	39

CAPITOLO 2

L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO STATUALE

SEZIONE I – Il consulente del lavoro. Ragioni ed evoluzione di una professione	49
--	----

1.	Introduzione. Le ragioni storiche della nascita della professione di consulente del lavoro.....	49
2.	La legislazione corporativa in materia di studi di assistenza e di consulenza.....	51
3.	Un primo tentativo di regolamentazione della professione: il regolamento di Como.....	52
4.	Il conflitto con le associazioni sindacali dei datori di lavoro. L'intervento del Ministero del lavoro.....	55
5.	Il consolidamento dell'attività sindacale: verso la fondazione dell'albo. Il tentativo di ampliamento delle competenze professionali del consulente del lavoro.....	59
5.1.	L'approvazione della legge n. 1081/1964 costituente l'albo professionale dei consulenti del lavoro	64
5.2.	Il tentativo di entrare nel Cnel.....	68
6.	Dalla legge n. 1081/1964 alla legge n. 12/1979: nuove prospettive e "vecchi" problemi	69
6.1.	L'articolo 1 della legge n. 12/1979 e la riserva di legge in materia di consulenza del lavoro	71
6.2.	Le posizioni del Ministero del lavoro e le nuove criticità in merito alla (esclusiva) funzione garantista del consulente del lavoro per la validazione delle dimissioni del lavoratore	76
6.3.	Brevi cenni sulle competenze del consulente del lavoro in materia fiscale.....	80
7.	Prime osservazioni conclusive sull'attualità della funzione del consulente del lavoro.....	81
 SEZIONE II – Il ruolo del consulente del lavoro e l'applicazione del diritto delle relazioni industriali.....		90
1.	Introduzione. L'ordinamento intersindacale come espressione della sovranità popolare e il ruolo del consulente del lavoro.....	90
2.	Il <i>principio di effettività</i> tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale	93
3.	Dall'ispezione alla consulenza: un parallelismo tra la legge n. 12/1979 e il decreto legislativo n. 124/2004.....	96
4.	La rilevanza costituzionale della professione di consulente del lavoro. L'ordine professionale come risposta alla crisi del positivismo giuridico .	99

CAPITOLO 3

**IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO
NELLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
TRA FONTI ETERONOME E FONTI AUTONOME**

SEZIONE I – Il rapporto tra legge e contratto collettivo	105
1. Alcune considerazioni sul rapporto tra la norma inderogabile e il contratto collettivo: aspetti generali	105
2. I rinvii alla contrattazione collettiva: descrizione del modello normativo e la sua compatibilità con l'(inattuato) articolo 39 Cost.	112
2.1. Il contratto collettivo tra fonte di diritto oggettivo e atto di autonomia privata	116
2.2. Le posizioni assunte dalla Corte costituzionale sulla compatibilità del contratto collettivo delegato con l'articolo 39 Cost. e sulla sua qualificazione.....	118
2.3. L'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla qualificazione del contratto collettivo	121
2.4. La necessità per il consulente del lavoro di qualificare il contratto collettivo come fonte <i>extra ordinem</i>	123
3. Il criterio selettivo della rappresentatività per l'individuazione del contratto collettivo delegato. La maggiore rappresentatività e la sua crisi.....	125
4. Il criterio della maggiore rappresentatività comparata e il ruolo del consulente del lavoro. Nuove proposte interpretative (e applicative)	129
 SEZIONE II – Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro	 155
1. L'inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale di lavoro tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale	155
2. Il ruolo della giurisprudenza sull'inderogabilità del contratto collettivo....	159
3. Le ipotesi di inderogabilità previste dalla legge.....	162
4. L'inderogabilità presupposta: l'interesse dell'ordinamento statale alla realizzazione dei principi costituzionali	166
5. Il contratto collettivo, il contratto individuale e i costi di transazione.....	168

CAPITOLO 4

**IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO
NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI**

SEZIONE I – Il ruolo del consulente del lavoro nella promozione del dumping contrattuale e nella frammentazione della rappresentanza sindacale	169
1. Una premessa necessaria sul fenomeno sindacale.....	169
2. <i>Segue</i> : il fragile limite tra la rappresentatività sindacale e la natura “pirata” dell’accordo collettivo.....	172
3. I contratti collettivi per le “imprese minori” e il ruolo di sostegno del consulente del lavoro	175
3.1. Analisi delle clausole del contratto collettivo del settore turistico-alberghiero	178
3.2. Analisi delle clausole del contratto collettivo applicato alle aziende esercenti lavorazioni a <i>façon</i>	182
3.3. L’attuale vigenza dei contratti collettivi “pirata” e i limiti della funzione della giurisprudenza	184
4. Struttura del contratto pirata e analisi giuridica.	188
5. Il consulente del lavoro nell’esperienza contrattuale: tecnico o parte contrattuale?	194
SEZIONE II – L’attuale ruolo del consulente del lavoro nel sistema delle relazioni industriali	196
1. Introduzione.....	196
2. L’attività di “validazione” dei contratti collettivi di lavoro	196
3. Ancora sul consulente del lavoro come “parte” del contratto collettivo. Un caso peculiare.....	198
4. Il consulente del lavoro come “tecnico” nella contrattazione collettiva ...	199
4.1. Il ruolo del consulente del lavoro nella contrattazione di prossimità: un’indagine empirica	199
5. I protocolli d’intesa per l’ <i>effettività</i> delle tutele e il rapporto con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.....	202

CAPITOLO 5

**PROSPETTIVE PER UN RINNOVATO COLLEGAMENTO
TRA ORDINAMENTO STATUALE
E ORDINAMENTO INTERSINDACALE PER LA TUTELA
DELLA PERSONA CHE LAVORA**

1. Conclusioni ed esiti dell'indagine. La funzione della consulenza come raccordo tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale alla luce dell'attuale sistema normativo	209
2. <i>Segue</i> : la funzione della consulenza come rappresentanza degli interessi delle imprese. Critica	211
3. <i>Segue</i> : la funzione della consulenza nell'odierno mercato del lavoro	217
4. E se venisse attuato l'articolo 39 Cost.?	220
<i>Bibliografia</i>	225